

DELIBERA C.C. N.12/2019



COMUNE DI SAN MAURO TORINESE

TORINO METROPOLI – CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI PUBBLICITARI**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 4/2007

MODIFICATO CON DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 9/2016

n. 12/2019

TITOLO I DELLA PUBBLICITÀ IN GENERALE

CAPO I DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione per i mezzi pubblicitari come di seguito definiti, determinandone la tipologia e la distribuzione sul territorio comunale in relazione alle esigenze di carattere economico, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.
2. La finalità del regolamento è quella di disciplinare i criteri e le modalità per l'installazione degli impianti pubblicitari, al fine di contemperare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell'ambiente urbano.
3. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è comunque subordinata ad autorizzazione amministrativa da parte del Comune San Mauro Torinese ai sensi del D.lgs. n. 285/1992 e del relativo Regolamento attuativo.

Art. 2 Quadro normativo e di riferimento

1. Le norme contenute nel presente regolamento hanno come riferimento la normativa nazionale vigente, in particolare:
 - D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni – Codice della Strada.
 - D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni - Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada.
 - D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni.
 - Strumenti Urbanistici comunali vigenti.
 - Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 24/2009 e 58/2011.
 - Perimetrazione del centro abitato definito nelle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 116/2014 e 132/2014.
 - Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
2. *Abrogato*

Art. 3 Tipologie e definizioni dei mezzi pubblicitari soggetti ad autorizzazione

1. Il presente articolo disciplina la determinazione delle tipologie e relative definizioni dei mezzi pubblicitari soggetti ad autorizzazione, come di seguito specificato:
 - a) **Insegna di esercizio:**
Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Per il rilascio di autorizzazioni all'installazione per tale mezzo pubblicitario si rinvia ad apposito regolamento; sino all'entrata in vigore dello stesso, valgono le norme già vigenti.
 - b) **Preinsegne e segnaletica stradale pubblicitaria:**
Scritta in caratteri alfanumerici, completata da frecce di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
 - c) **Cartello:**
Manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia

- tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- d) **Manifesto:**
Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
Esso è posto in opera per sovrapposizione su idoneo impianto pubblicitario per affissioni, o su strutture murarie, o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari.
Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
- e) **Striscione:**
Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari.
Esso è caratterizzato dalla particolare lunghezza atta a permetterne il posizionamento a scavalco della sede stradale; deve essere ancorato sia sul lato superiore che su quello inferiore.
Può essere luminoso per luce indiretta.
- f) **Locandina:**
Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari.
Esso è caratterizzato dal particolare ancoraggio solo sul lato superiore e dalle limitate dimensioni rispetto allo striscione.
Può essere luminoso per luce indiretta.
- g) **Stendardo o Bandiera:**
Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari.
Esso è caratterizzato dal particolare fissaggio solo su di un lato o comunque sventolante tipo bandiera.
Può essere luminoso per luce indiretta.
- h) **Sorgente Luminosa:**
Qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- i) **Segno Orizzontale Reclamistico:**
Consiste nella riproduzione sulla superficie stradale, o comunque calpestabile o transitabile, con pellicole adesive o altro metodo grafico, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- l) **Altro Impianto di Pubblicità o Propaganda:**
Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività, e non individuabile, secondo le altre definizioni, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina, stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio.
Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- m) **Volantino:**
Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, di norma privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
Esso è caratterizzato dalle limitate dimensioni, ed è prioritariamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari a mano o analogo metodo.
Non può essere posto in opera con nessun metodo caratteristico di altri mezzi pubblicitari.
Equivale alla attività di volantinaggio l'effettuazione di pubblicità mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi, esclusi i mezzi sonori, comunque idonei alla diffusione di messaggi pubblicitari.
- n) **Pubblicità Fonica o Sonora:**
Qualunque impianto tecnico idoneo ad effettuare la diffusione attraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistici.
Può essere effettuata in forma fissa o itinerante, con veicoli o senza.
E' considerata pubblicità sonora anche quella effettuata a viva voce, quando per il particolare modo di effettuazione può essere assimilata alla forme di cui sopra, in tal caso con l'unica eccezione

- relativa all'assenza di attrezzature di amplificazione della voce.
- o) Impianti per Affissioni:
Qualunque manufatto, con caratteristiche analoghe ai Cartelli (lett. b) esclusivamente finalizzato alla sovrapposizione di Manifesti (lett. d).
Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.
 - p) Targa:
Scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata in materiale di qualsiasi natura, installata esclusivamente presso l'ingresso della sede dell'attività a cui si riferisce, dimensioni non superiori a centimetri 70 x 50.
Essa è utilizzabile solo su una facciata, ed è posta in opera in aderenza alla struttura muraria dell'ingresso.
Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.
 - q) Bachecca:
Manufatto supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla esposizione, tramite applicazione per sovrapposizione all'interno della bachecca, di messaggi relativi all'attività sociale o propagandistici di attività.
Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.
 - r) Vetrinetta:
Manufatto, supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla esposizione di campioni di merce e messaggi pubblicitari.
Può essere luminosa per luce propria.
 - s) Proiezione Luminosa:
Consiste nella effettuazione di pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attraverso proiezioni luminose di diapositive o cinematografiche o similari, su schermi o pareti riflettenti comunque realizzate.
 - t) Contenitore pubblicitario:
Manufatto supportato da idonea struttura, posato semplicemente al suolo, per la diffusione a mezzo raccolta di volantini e pubblicazioni periodiche per la promozione di beni e servizi, esposto esclusivamente in prossimità e nelle pertinenze di edicole o dove si svolge l'attività pubblicizzata.
 - u) Impianto pubblicitario abbinato a servizi:
Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (pensiline e paline bus, transenne parapetonali, cestini, orologi, ecc.) recanti uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso per luce indiretta.
 - v) Tenda:
Qualunque manufatto mobile o semimobile in tessuto o in materiali assimilabile posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi di esercizi commerciali. Per il rilascio di autorizzazione all'installazione per tale mezzo pubblicitario si rinvia ad apposito regolamento; sino all'entrata in vigore dello stesso valgono le norme vigenti. E' abrogato l'ultimo periodo dell'art. 36, comma 27 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
 - z) Progetti particolareggiati:
Interventi finalizzati alla realizzazione di opere od attività di rilevante interesse per la collettività, che prevedono adeguata propaganda e diffusione pubblicitaria per l'attività svolta.

2. I mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento sono definiti "luminosi", quando, sia per luce propria, sia per luce indiretta, il messaggio pubblicitario risulti visibile in forma illuminata. Sono considerati analoghi ai "luminosi" anche quegli impianti caratterizzati dall'impiego di diodi luminosi o lampadine e similari, che mediante controllo elettronico, elettromeccanico, comunque programmato, permettano la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in forma intermittente o variabile.

Art. 4 Definizione delle zonizzazioni

1. Al fine di disciplinare la distribuzione dei mezzi pubblicitari, il territorio comunale si considera suddiviso nelle seguenti zone:

ZONA A:	Centro Storico e aree sottoposte a vincolo di Piano Regolatore, denominate Nucleo Storico Principale o Secondario.
ZONA B:	Zona a prevalente insediamento residenziale (escluso il centro storico).
ZONA C:	Zona artigianale – industriale.

ZONA D: Zona industriale Autoporto Pescarito.

ZONA E: Restante parte del territorio comunale.

1bis. La zonizzazione è stabilita dalla tavola allegata al presente regolamento. Per la delimitazione del centro abitato ai sensi del Nuovo Codice della Strada si fa riferimento a quanto stabilito nelle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 116/2014 e 132/2014.

Art. 5 Definizione degli Impianti Pubblicitari collocabili all'interno di ogni zona

1. Gli Impianti pubblicitari, così come definiti al precedente art. 3, non collocabili all'interno della zona A sono: le preinsegne, i cartelli, gli impianti per affissione aventi superficie superiore a mq. 1,4, segni orizzontali reclamistici, impianti pubblicitari abbinati a servizi.

1bis. Per gli impianti pubblicitari abbinati a servizi è possibile ottenere delle deroghe a quanto stabilito nel comma precedente per installazioni di particolare pregio estetico, ottenuto il parere favorevole vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio, o di analogo organo consultivo in materia paesaggistica.

2. *Abrogato.*

3. Gli Impianti pubblicitari, così come definiti al precedente art. 3, collocabili all'interno della zona E sono esclusivamente quelli stabiliti dall'art. 23 del D.lgs. n. 285/1992 e del relativo Regolamento di attuazione.

Art. 6 Pubblicità in luoghi sottoposti a tutela particolare

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali. Si osservano le disposizioni di cui agli artt. 49, comma 1, 2 e 3, e all'art. 153 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

CAPO II AUTORIZZAZIONI

Art. 7 Autorizzazione Impianti pubblicitari

1. L'installazione di Impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, è soggetta ad Autorizzazione ai sensi dell'art. 23, commi 4 e 5, del Codice della Strada.

2. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si applicano le definizioni contenute nel presente regolamento.

3. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nullavota o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (ANAS, Città Metropolitana, Regione, FF.SS., ecc.) che dovranno essere richiesti direttamente dagli interessati agli enti preposti.

Art. 7bis *Abrogato*

Art. 8 Domanda per Autorizzazione per impianti di pubblicità e propaganda

1. La domanda sconta l'imposta di bollo nella misura stabilita dalle leggi fiscali, e deve essere presentata all'Ufficio Protocollo Generale della Città di San Mauro Torinese e indirizzata al Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, compilata sui moduli preposti, e corredata dei seguenti documenti:

- a) progetto, in duplice copia cartacea e in forma elettronica in uno dei seguenti formati (.pdf, .jpg), anche firmati digitalmente, debitamente firmato dall'interessato contenente: disegno e descrizione tecnica del mezzo pubblicitario, bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre, documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione; planimetria ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta che l'impianto pubblicitario che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- c) copia dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del D.M. 37/2008, per gli impianti pubblicitari luminosi o, in alternativa, dichiarazione di impegno della ditta costruttrice o installatrice

- l'impianto luminoso, accompagnata da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., che produrrà la necessaria dichiarazione di conformità entro 30 gg. dall'installazione dell'impianto;
- d) copia del nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, nel caso il proprietario non sia il Comune;
 - e) autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del D.P.R. 139/2010, ovvero parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio, qualora e nei casi in cui siano richiesti;
 - f) nulla osta del proprietario o amministratore dell'immobile, o del fondo, per lo sfruttamento della superficie da adibirsi alla collocazione del mezzo pubblicitario.

Art. 9 Casi particolari

- 1. *Abrogato*
- 2. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento.
- 3. *Abrogato*
- 3bis. *Abrogato*

Art. 9bis Vetrofanie

- 1. Per l'apposizione di vetrofanie deve essere fatta pervenire comunicazione scritta nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività cui si riferiscono e la superficie occupata. La comunicazione di cui al presente comma è anche dichiarazione di esposizione di cui al Capo I del D.Lgs. 507/1993.

Art.10 Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

- 1. L'istruttoria delle pratiche è affidata al Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
- 2. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. È in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia tributaria con il Comune di San Mauro Torinese.
- 3. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto si applicano le norme di cui alla Legge 241/1990 in materia di preavviso di rigetto e di rigetto dell'istanza.
- 4. L'installazione di impianti pubblicitari per affissione diretta è soggetta a concessione comunale da rilasciarsi a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Art. 11 Interventi di sostituzione e modifica

- 1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve darne comunicazione, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.
- 2. Alla comunicazione di cui al comma precedente si applicano le norme previste dall'art. 20 della Legge 241/1990 in materia di silenzio assenso.

Art. 12 Termine di validità dell'autorizzazione

- 1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni.
- 2. L'autorizzazione alla posa di contenitori pubblicitari ha validità per un periodo di un anno.

Art. 13 Rinnovo dell'autorizzazione

- 1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno trenta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
- 1bis. *Abrogato*
- 1ter. *Abrogato*
- 1quater. *Abrogato*

2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera e) dell'art. 8, 1° comma e l'assenza di modifiche alla situazione in essere, nonché la persistenza del rispetto delle norme di cui al D.P.R. 495/1992 e al presente regolamento.
3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché l'introduzione di qualsiasi modifica, comportano il rispetto della procedura di cui all'art. 8. E' comunque facoltà del richiedente chiedere l'applicazione dell'art. 18 della Legge 241/1990.

Art. 14 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune di san Mauro Torinese al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
 - e) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante;
 - soggetto titolare;
 - numero dell'autorizzazione;
 - progressiva chilometrica o sito di installazione;
 - data di scadenza.
2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ovvero integrata ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
- 2bis. La mancata esposizione della targhetta di cui al comma 1, ovvero la sua mancata sostituzione o integrazione di cui al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, pari a € 100,00.
3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali ove previsto.
4. *Abrogato.*

Art. 15 Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione per la collocazione qualsiasi mezzo pubblicitario:
 - a) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - b) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - c) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.

CAPO III INSEGNE D'ESERCIZIO

Art. 15bis Dereghe per insegne d'esercizio

1. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 3, comma 1 lettera a), ai sensi dell'art. 51, comma 5 del D.P.R. 495/1992, si stabilisce che le insegne d'esercizio in centro abitato, installate non in aderenza ai fabbricati, devono essere poste a una distanza minima di metri 1 dal limite della carreggiata.

2. Per l'effettuazione di pubblicità non visibile dalla strada all'interno delle zone di pubblico passaggio nei Centri Commerciali si osservano le seguenti disposizioni:
 - a. Il titolare del singolo esercizio di vendita presenta al protocollo generale del Comune di San Mauro Torinese segnalazione di cui all'art. 19 della Legge 241/1990, corredata dei documenti di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), f), nonché dimostrazione del versamento dei diritti di segreteria vigenti al momento della segnalazione.
 - b. Nel caso la segnalazione manchi di uno o più elementi di cui alla lettera precedente, si applica l'art. 19, comma 3 della Legge 241/1990.
 - c. La segnalazione di cui al presente comma è anche dichiarazione di esposizione di cui al Capo I del D.Lgs. 507/1993.

Art. 15ter Applicazione della disciplina della SCIA per le insegne d'esercizio

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 222/2016, per le sole insegne d'esercizio, si prevede l'ulteriore livello di semplificazione applicando, in luogo dell'autorizzazione, la disciplina della Segnalazione Certificata d'Inizio Attività, di cui all'art. 19 della Legge 241/1990, nel caso siano rispettati i seguenti parametri:
 - a. Se installate completamente in aderenza al fabbricato, che non sporgano dal muro più di 2 cm e che siano installate al piano terreno sopra i vani dell'esercizio ovvero lateralmente ad altezza massima pari a quella della porta di ingresso dell'esercizio.
 - b. Se installate completamente in aderenza al fabbricato e se hanno le caratteristiche di cassonetto luminoso, che non sporgano dal muro più di 10 cm e che siano installate al piano terreno sopra l'ingresso dell'esercizio ad altezza minima di m. 2,20.
 - c. Se a bandiera, che abbiano superficie massima pari a mq. 1, con sporgenza massima pari a 75 cm e comunque non superiore al marciapiede o all'area pedonale antistante al fabbricato, con altezza minima dell'insegna dal suolo pari a m. 2,20 e con altezza massima pari a quella del piano terreno dell'edificio. Che siano poste almeno a m. 5 dalle intersezioni, dagli impianti semaforici e dai cartelli stradali di divieto, prescrizione e indicazione e che comunque non vadano a interferire con la visuale dalla strada dei sopracitati impianti semaforici e cartelli stradali.
 - d. Se luminose per luce propria, che abbiano luminosità costante e non intermittente e non contengano i colori rosso, arancione, giallo e verde.
 - e. Se illuminate da faretti, che il fascio luminoso da questi generato sia costante e sia diretto solo sull'insegna.
 - f. Che siano a messaggio pubblicitario fisso e non variabile.
 - g. Che il messaggio pubblicitario riguardi unicamente le fattispecie di beni e servizi prodotti/offerti nella sede dell'attività.
 - h. Che non siano installate nella Zona A di cui all'art. 4, né nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004.
 - i. Che sia prodotta la documentazione completa di cui all'art. 8.
 - j. Che siano versati i diritti di segreteria vigenti al momento della segnalazione.
 - k. La segnalazione di cui al presente articolo è anche dichiarazione di esposizione di cui al Capo I del D.Lgs. 507/1993.
2. Gli obblighi di cui all'art. 14 del presente regolamento si applicano anche a seguito di presentazione della Segnalazione di cui al presente articolo.
3. Nel caso di richieste di autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, cui non si applica la disciplina di cui all'art. 46, comma 3bis, è facoltà dell'istante, apportando le opportune modifiche adeguando la richiesta a quanto previsto al comma 1, presentare la Segnalazione di cui al presente articolo.
4. L'ufficio responsabile del procedimento provvede alla tempestiva comunicazione al Servizio Tributi della dichiarazione di cui al comma 1 lettera k, nonché degli eventuali provvedimenti sospensivi di efficacia della Segnalazione di cui al presente articolo.

Art. 15quater Rinnovo semplificato per le insegne d'esercizio

1. Ferma restando la durata triennale, di cui all'art. 12, dell'autorizzazione, ovvero della Segnalazione di cui all'art. 15ter, queste si intendono tacitamente rinnovate fino a diversa comunicazione da parte del titolare dell'autorizzazione, ovvero della Segnalazione.

Art. 15quinqes Voltura semplificata per le insegne d'esercizio

1. La voltura della Segnalazione di cui all'art. 15ter, ovvero di autorizzazione di insegna d'esercizio emanata precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, nonché della relativa dichiarazione di esposizione di cui al Capo I del D.Lgs. 507/1993, si intende effettuata tramite subentro nell'attività commerciale, in conformità con il D.P.R. 160/2010.

TITOLO II

IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA A CARATTERE PERMANENTE

Art. 16 Pubblicità vietata lungo le strade o in vista di esse

1. Lungo le strade o in vista di esse, è vietata la effettuazione di pubblicità in violazione delle norme di cui all'art. 23, commi 1, 2, 3, 7 e 8, del Codice della Strada, e all'art. 51, commi 1, 11 e 12, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.
2. sui pali dell'illuminazione pubblica, sulle cabine telefoniche ed elettriche.

Art. 17 Dimensioni degli Impianti pubblicitari fuori dei centri abitati / zona E

1. Per gli impianti pubblicitari installati fuori dei centri abitati, si osservano le dimensioni di cui all'art. 48, comma 1, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

Art. 18 Dimensioni e caratteristiche degli Impianti pubblicitari all'interno delle zone A-B-C-D

1. Per gli impianti pubblicitari installati all'interno delle zone A-B-C-D, si osservano le seguenti dimensioni massime:
 - a) preinsegna e/o segnaletica stradale pubblicitaria: cm.125x25, ad esclusione della zona A perché formula pubblicitaria non consentita
 - b) cartello pubblicitario: cm. 200x250 oppure cm. 250x200, ad esclusione della zona A perché formula pubblicitaria non consentita.
 - c) spazio pubblicitario abbinato a palina di fermata bus: cm. 100x140, ad esclusione della zona A perché formula pubblicitaria non consentita. Per l'ottenimento di deroghe sull'installazione in zona A si applica l'art. 5, comma 1bis.
 - d) spazio pubblicitario abbinato a pensilina di fermata bus: mq. 3 ad esclusione della zona A perché formula pubblicitaria non consentita. Per l'ottenimento di deroghe sull'installazione in zona A si applica l'art. 5, comma 1bis.
 - e) spazio pubblicitario abbinato a transenna parapetonale: mq.1, 5 ad esclusione della zona A perché formula pubblicitaria non consentita. Per l'ottenimento di deroghe sull'installazione in zona A si applica l'art. 5, comma 1bis.
 - f) cartello pubblicitario luminoso a messaggio variabile con comunicazioni istituzionali: cm. 300X200, ad esclusione della zona A perché formula pubblicitaria non consentita. Per l'ottenimento di deroghe sull'installazione in zona A si applica l'art. 5, comma 1bis.
2. Gli spazi pubblicitari non potranno contenere messaggistica che offenda le convinzioni politiche, morali e religiose della popolazione.

Art. 19 Caratteristiche degli Impianti non luminosi

1. Le caratteristiche degli impianti non luminosi, dentro e fuori i centri abitati, sono determinate ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

Art. 20 Caratteristiche degli Impianti Luminosi

1. Le caratteristiche degli impianti luminosi, dentro e fuori i centri abitati, sono determinate ai sensi dell'art. 50 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

Art. 21 Posizionamento degli Impianti fuori dei centri abitati / zona E

1. Per il posizionamento degli Impianti Pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dei centri abitati, si osservano le disposizioni di cui all'art. 51, commi 2, 3, 5 e 6 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

Art. 22 Posizionamento degli impianti all'interno delle zone A-B-C-D

1. Per il posizionamento degli Impianti Pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, dentro i centri abitati, si osservano le disposizioni di cui all'art. 51, commi 3, 4, 5, 6, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada riducendo, in deroga, le distanze minime indicate per gli impianti pubblicitari di servizio, sempreché siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione: in tale

caso le deroghe possono essere concesse previo Nulla Osta vincolante della Polizia Municipale.

2. Anche i cartelli pubblicitari posti parallelamente al senso di marcia devono rispettare le distanze e prescrizioni dei cartelli posti perpendicolarmente al senso di marcia.

Art. 23 Posizionamento degli impianti nelle aree di servizio e nei parcheggi

1. Il posizionamento degli Impianti pubblicitari nelle aree di servizio e nei parcheggi, è disciplinato ai sensi dell'art. 52 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

Art. 24 Impianti Pubblicitari abbinati a servizi

1. Sono considerati servizi per gli utenti i seguenti impianti: transenne parapetonali, orologi, contenitori per i rifiuti, paline e pensiline di attesa bus.
2. Nel caso di impianti pubblicitari abbinati a servizi per gli utenti della strada, si deroga all'art. 51, comma 8 del D.P.R. 495/1992 e si applicano, in centro abitato, le distanze minime come di seguito:
 - a. Transenne parapetonali e contenitori per i rifiuti: distanza minima di 1 metro dagli incroci, dai semafori, dagli impianti pubblicitari non abbinati a servizi e dai segnali di pericolo, prescrizione e indicazione; se perpendicolari all'asse stradale, la distanza minima va da 0,1 metri a 0,5 metri dalla carreggiata, a seconda della larghezza del marciapiede e delle esigenze della circolazione pedonale. Le transenne parapetonali con spazio pubblicitario abbinato possono essere disposte in fila continua fino ad un massimo di cinque impianti consecutivi.
 - b. Orologi, paline e pensiline di attesa bus: distanza minima di 1 metro dalla carreggiata, di 3 metri dagli incroci, dai semafori, dagli impianti pubblicitari non abbinati a servizi e dai segnali di pericolo, prescrizione e indicazione.
3. All'interno dei centri abitati gli impianti pubblicitari di cui al comma 2 sono autorizzabili tenuto conto del circostante contesto storico-architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice della strada.

Art. 24bis Norme particolari per sponsorizzazioni all'interno delle rotatorie

1. Nel caso il Comune sottoscriva contratti di sponsorizzazione con terzi, i quali prevedano la manutenzione del verde all'interno delle rotatorie di proprietà comunale, è fatta salva la possibilità per la controparte contrattuale di installare all'interno della rotatoria 1 cartello rivolto a ciascun accesso alla rotatoria avente le seguenti caratteristiche:
 - a. dimensioni massime 100 (lunghezza) X 50 (altezza) cm;
 - b. altezza massima dal suolo 70 cm;
 - c. scritte semplici con colori a forte contrasto con lo sfondo e con caratteri di dimensioni tali da essere ben visibili;
 - d. materiale ligneo sia per la struttura che per la parte pubblicitaria;
 - e. installazione sul verde senza utilizzo di plinti in c.a. ovvero di altre strutture di forte ancoraggio al suolo;
 - f. pubblicità unicamente a favore dell'azienda che ha sottoscritto il contratto di sponsorizzazione.
2. L'installazione dei cartelli di sponsorizzazione di cui al presente articolo è eseguita in conformità a quanto previsto all'art. 51, comma 8 del D.P.R. 495/1992 per le transenne parapetonali, prevedendo le seguenti distanze minime:
 - a. metri 0 dagli incroci, metri 5 dagli impianti pubblicitari non abbinati a servizi e dai segnali di pericolo, prescrizione e indicazione.

Art. 24ter Norme particolari per sponsorizzazioni

1. Le norme di cui all'art. 24bis, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) si applicano anche per ulteriori casi in cui il Comune decida di sottoscrivere contratti di sponsorizzazione con terzi per la manutenzione del verde.
2. Nei casi di cui al presente articolo, si applicano le regole previste per le transenne parapetonali, di cui all'art. 24, comma 2 lett. a).

Art. 25 Rimozione della pubblicità vietata lungo le strade

1. Per la rimozione della pubblicità vietata lungo le strade, si applicano le specifiche norme di cui all'art. 45 del presente regolamento.

TITOLO III

PUBBLICITÀ SOGGETTA A PARTICOLARE

REGOLAMENTAZIONE

CAPO I

PUBBLICITÀ TEMPORANEA

Art. 26 Definizione di Pubblicità Temporanea

1. E' definita "Pubblicità Temporanea" la pubblicità effettuata con i mezzi pubblicitari, come definiti all'art. 3, del presente regolamento, di seguito indicati:
 - a) Striscione;
 - b) Locandina;
 - c) Stendardo o Bandiera;
 - d) Segno Orizzontale Reclamistico.
2. La apposizione di segni orizzontali reclamistici, di cui alla precedente lettera d), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 9, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.
3. La installazione dei mezzi pubblicitari di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 10, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

Art. 27 Autorizzazione per la Pubblicità Temporanea

1. Per la effettuazione della Pubblicità Temporanea di cui al precedente articolo, deve essere richiesta l'Autorizzazione secondo le modalità di cui al Titolo II del presente regolamento, compilata sui moduli preposti.
2. La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima del previsto posizionamento, e deve essere corredata solo dalla seguente documentazione:
 - a) planimetria in duplice copia indicante il luogo esatto ove si intende collocare l'impianto;
 - b) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 47, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;
 - d) dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;
3. Qualora la pubblicità temporanea venga effettuata su apposito impianto preventivamente autorizzato, la documentazione di cui al precedente comma, lettere a), c) e d), non è richiesta ed è sostituita da fotocopia dell'autorizzazione relativa all'impianto utilizzato;
4. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
- 4bis. Nel caso di esposizione di vetrofanie temporanee si applica la comunicazione di cui all'art. 9, comma 1, integrata del periodo di esposizione. La comunicazione di cui al presente comma è anche dichiarazione di esposizione di cui al Capo I del D.Lgs. 507/1993.

Art. 28 Obbligo della rimozione della pubblicità temporanea

1. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato alla rimozione del materiale ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

Art. 29 Limiti e Divieti relativi alla Pubblicità Temporanea

1. Ai sensi del comma 2, dell'art. 3, del D.L.vo 507/93, sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:
 - a) la pubblicità effettuata mediante striscioni è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale;
 - b) gli striscioni potranno essere fissati solo ad appositi ancoraggi a ciò predisposti: è vietato in ogni caso l'ancoraggio degli striscioni a supporti come pali della luce, semafori, impianti di

arredo urbano o stradale, altri impianti di pubblicità, monumenti ecc.

Art. 29bis Manifesti vendesi e affittasi

1. Per le affissioni di manifesti temporanei vendesi ovvero affittasi effettuate in aderenza a muri, balconi, cancelli, recinzioni di immobili di proprietà privata oggetto della vendita, ovvero della locazione, si osservano le disposizioni del presente articolo.
2. Se le dimensioni dei manifesti, di cui al comma 1, sono inferiori a un quarto di metro quadrato è sufficiente dare comunicazione della loro esposizione, indicando il bozzetto del messaggio da esporre, nonché il luogo e il periodo. La comunicazione di cui al presente comma è anche dichiarazione di esposizione di cui al Capo I del D.Lgs. 507/1993.
3. Se le dimensioni dei manifesti, di cui al comma 1, sono superiori a un quarto di metro quadrato, essi vengono assentiti con il procedimento di cui alle seguenti lettere:
 - a. Il proprietario dell'immobile, ovvero il titolare dell'agenzia immobiliare intermediaria della compravendita ovvero della locazione, presenta al protocollo generale del Comune di San Mauro Torinese segnalazione certificata d'inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990, redatta su apposito modulo e corredata dai seguenti dati e documenti:
periodo di installazione; dimensioni del manifesto; dimostrazione dell'avvenuto versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità; bozzetto a colori del manifesto; foto inserimento sull'edificio di installazione; dichiarazione dell'atto notorio in conformità a quanto previsto all'art. 27, comma 2, lettera c) del presente regolamento; dichiarazione dell'atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000 di essere in possesso dell'assenso del proprietario dell'immobile di installazione del manifesto, completa di indicazione dei dati anagrafici del proprietario stesso.
 - b. Nel caso la segnalazione manchi di uno o più elementi di cui alla lettera precedente, si applica l'art. 19, comma 3 della Legge 241/1990.
 - c. La segnalazione di cui alla lettera a) è anche dichiarazione di esposizione di cui al Capo I del D.Lgs. 507/1993.

Art. 29ter Rimozione della pubblicità temporanea

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di pubblicità a carattere temporaneo, ovvero al titolare della comunicazione o segnalazione di cui all'art. 29bis, di provvedere alla rimozione della pubblicità entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ovvero del periodo autorizzato o segnalato, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

CAPO II PUBBLICITA' FONICA O SONORA

Art. 30 Autorizzazione Pubblicità Fonica o Sonora

1. La pubblicità Fonica o Sonora, sulle strade o in luoghi all'aperto, come definita all'art. 3 del presente regolamento, è assoggettata a preventiva Autorizzazione dell'Amministrazione Comunale ai sensi del presente articolo.
2. Sono individuate le seguenti tipologie di pubblicità Fonica o Sonora:
 - a) effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione fissi;
 - b) effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione installati su veicoli;
 - c) effettuata in forme diverse.
3. La effettuazione della pubblicità fonica di cui al precedente comma 2, lettera b), può essere autorizzata e diffusa unicamente per manifestazioni di carattere commerciale-promozionale politico, sportivo, culturale, sociale, religioso, di ordine pubblico e simili.

Art. 31 Domanda per Autorizzazione per pubblicità fonica e sonora

1. La domanda per la Autorizzazione alla effettuazione di pubblicità sonora, è presentata in carta legale, sconta l'imposta di bollo nella misura stabilita dalle leggi fiscali, e deve essere presentata all'Ufficio Protocollo Generale della Città di San Mauro Torinese e indirizzata al Dirigente del Comando Polizia Locale, compilata sui moduli preposti.

2. La domanda deve contenere:
- a) generalità del richiedente, complete del codice fiscale;
 - b) indicazione della tipologia di pubblicità fonica o sonora, come indicata nell'articolo precedente, per la quale si richiede l'autorizzazione;
 - c) testo del messaggio pubblicitario che dovrà essere diffuso;
 - d) periodo di effettuazione della pubblicità;
 - e) solo nel caso di "tipologia a)", indicazione relative al luogo in cui si richiede l'installazione dell'impianto, qualora non in luogo chiuso;
 - f) solo nel caso di "tipologia b)", estremi del veicolo con il quale sarà effettuata la pubblicità;
 - g) solo nel caso di "tipologia c)", descrizione delle modalità di effettuazione della pubblicità.
3. Alla domanda devono essere allegati:
- 1) (solo se necessario) Dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;
 - 2) (solo se necessario) Atto notorio con il quale l'interessato si obbliga al ripristino a richiesta degli uffici competenti.
4. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
5. *Abrogato*
6. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto, le ricevute dei versamenti relativi ai corrispettivi sopra indicati del presente articolo.

Art. 32 Limiti e Divieti per la pubblicità sonora

1. Ai sensi del comma 2, dell'art. 3, del D.Lgs. 507/1993, e per la pubblicità fonica o sonora, sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:
- a) sulle strade, o comunque all'aperto, è consentita nei giorni di Lunedì, Mercoledì venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00. Durante le campagne elettorali, solo ai fini politici, può essere effettuata tutti i giorni dalle ore 09,00 alle ore 20,00
 - b) è vietato in modo permanente la pubblicità sonora nelle zone ospedaliere, case di riposo, nei pressi degli istituti scolastici limitatamente alle ore di lezione, cimiteri, luoghi di culto;
 - c) la pubblicità fonica o sonora dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti al rumore fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991;
 - d) la effettuazione di pubblicità fonica o sonora con veicoli, di cui al precedente art. 31, comma 2, lettera b), deve obbligatoriamente svolgersi in forma itinerante, nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada, senza causare intralcio alla circolazione, e con l'obbligo di sospendere la diffusione acustica nelle soste o altri casi di arresto della marcia del veicolo.

CAPO III DELLA PUBBLICITA' SUI VEICOLI

Art. 33 Pubblicità sui Veicoli

1. La apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sui veicoli è consentita ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Codice della Strada.

Art. 34 Adempimenti procedurali

1. Per la effettuazione della pubblicità sui veicoli, non è richiesta una specifica autorizzazione, ma solo la puntuale osservanza degli adempimenti previsti dalle specifiche norme di legge e quelli relativi al pagamento dell'imposta sulla pubblicità.
2. Il soggetto passivo, così come determinato all'art. 6 del D.Lgs. 507/1993, è pertanto tenuto alla effettuazione della Dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 507/1993, ed alla conservazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa imposta: tale documentazione, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 507/1993, dovrà essere esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 35 Pubblicità su veicoli ad Uso Privato

1. Sui veicoli ad "uso privato", la pubblicità può essere effettuata osservando le disposizioni di cui all'art. 57,

comma 2, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

Art. 36 Pubblicità per Conto Terzi sui veicoli

1. La pubblicità per "conto terzi" sui veicoli può essere effettuata solo nei casi disciplinati dall'art. 57, commi 3 e 4, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

Art. 37 Pubblicità effettuata con pellicole rifrangenti

1. Per la effettuazione di pubblicità sui veicoli mediante l'utilizzo di pellicole "rifrangenti", si osservano le disposizioni di cui all'art. 57, comma 5, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

Art. 38 Pubblicità Luminosa sui veicoli

1. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli.

Art. 39 Limitazioni e divieti generali per la pubblicità sui veicoli

1. La pubblicità sui veicoli comunque effettuata è assoggettata alle limitazioni ed ai divieti di cui all'art. 57, commi 6 e 7, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

CAPO IV VOLANTINAGGIO

Art. 40 Modalità per la effettuazione del Volantinaggio

1. L'attività di "Volantinaggio" consiste nella effettuazione di attività pubblicitaria e promozionale attraverso la distribuzione di Volantini.
2. La effettuazione di attività di volantinaggio, mediante l'abbandono in luoghi all'aperto del volantino in assenza di persona è vietata su tutto il territorio comunale.
- 2bis. Per l'effettuazione dell'attività di volantinaggio è necessario darne comunicazione al Servizio Tributi e alla Polizia Locale, nonché versare la relativa imposta, almeno cinque giorni lavorativi prima di effettuare l'attività.

CAPO V SORGENTI LUMINOSE E PROIEZIONI LUMINOSE

Art. 41 Sorgenti Luminose

1. Per la installazione di Sorgenti Luminose, di cui alla lettera h), dell'art.3, del presente regolamento, non è richiesta una specifica autorizzazione.
2. Alle stesse si applicano i criteri generali di cui all'art. 23, comma 1, del Codice della Strada.

Art. 42 Proiezioni Luminose

1. Per la effettuazione di pubblicità mediante Proiezioni Luminose non è richiesta una specifica autorizzazione.
2. Alle stesse, qualora vengano effettuate sulle strade o in vista di esse, si applicano le disposizioni previste per le Sorgenti Luminose.

CAPO VI PUBBLICITA' SANITARIA

Art. 43 Pubblicità Sanitaria

1. La apposizione di targhe, insegne pubblicitarie e segnaletica stradale pubblicitaria, inerente le pubblicità sanitaria, è assoggettata alle specifiche disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994, n. 657.
2. *Abrogato*

TITOLO IV

PUBBLICHE AFFISSIONI E AFFISSIONI DIRETTE

Art. 44 Criteri relativi agli impianti per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette

1. Ogni centro abitato, come definito nell'articolo 4, esistente nel territorio Comunale deve essere dotato di impianti pubblicitari destinati alle affissioni di comunicazioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.
2. I centri abitati di cui sopra sono dotati anche di impianti per l'affissione di messaggi di natura commerciale.
3. I centri abitati di cui sopra saranno dotati anche di impianti per le affissioni dirette.
4. La superficie degli impianti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, con esclusione del centro abitato relativo al capoluogo, sono fatte in misura proporzionale agli abitanti.
5. La superficie degli impianti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, relativa al capoluogo è quella risultante dalla differenza della superficie totale prevista dal presente regolamento e quella assegnata ai sensi del precedente comma 4.
- 5bis. L'organo di governo dell'Ente adotta il piano delle affissioni con apposito atto deliberativo nel rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo.
6. Nel caso di allargamento dei centri abitati, per realizzo di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, le dotazioni degli impianti dei centri stessi debbono essere verificate per l'eventuale adeguamento all'intervenuto incremento residenziale.
7. In ordine agli impianti esistenti, il piano delle affissioni deve provvedere alla individuazione di quelli per i quali si rende necessaria la sostituzione e gli altri che necessitano di interventi manutentivi anche ai fini dell'estetica cittadina e della dignità espositiva.
8. Il piano delle affissioni deve essere corredato da una relazione illustrativa con i tempi di realizzo.
9. Il piano deve essere corredato con una planimetria in scala adeguata comprendente l'intero territorio comunale, su cui sia individuata l'allogazione di ciascun impianto per le pubbliche affissioni, specificando con opportuna simbologia:
 - a) gli impianti esistenti destinati alle affissioni non commerciali;
 - b) gli impianti esistenti destinati alle affissioni commerciali;
 - c) gli impianti da collocare eventualmente entro il biennio successivo all'anno di approvazione o di aggiornamento del Piano delle affissioni per raggiungere il totale complessivo delle superfici previste.
10. La simbologia deve essere tale da evidenziare sempre il tipo, le dimensioni e la destinazione degli impianti di cui trattasi.
11. Gli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette possono essere installati solo dentro i centri abitati, ad esclusione della zona A per impianti aventi dimensione superiore a mq.1,4.
12. Per gli impianti per le pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Codice della Strada, non si applicano le distanze minime previste dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, ma si applicano le disposizioni del presente regolamento.
13. Si osservano comunque le seguenti prescrizioni:
 - a) divieto di installazione in corrispondenza delle intersezioni, ad una distanza inferiore a metri 5;
 - b) divieto installazione in curva ed in tutti gli altri casi di cui all'art. 51, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della Strada;
 - c) se posti perpendicolarmente al senso di marcia, divieto di installazione a meno di metri 3 dalla carreggiata;
 - d) se posti perpendicolarmente al senso di marcia, divieto di installazione in corrispondenza degli attraversamenti pedonali ad una distanza inferiore a metri 10, per le tabelle 70X100, ovvero ad una distanza inferiore a metri 25, per tutte le altre misure;
 - e) se posti parallelamente al senso di marcia, divieto di installazione a meno di metri 0,5 dalla carreggiata e, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, ad una distanza inferiore a metri 5 dall'attraversamento;
 - f) per gli impianti "grande formato" (poster), non si applica alcuna deroga alle disposizioni del D.P.R. 495/1992.
14. Rientrano fra gli impianti per le pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, permettano l'affissione di manifesti; detti impianti di norma sono costituiti da strutture

metalliche (se in ferro, opportunamente protette da zincatura a caldo), adeguatamente intonate all'arredo urbano, che supportano tabelle adatte a contenere manifesti, aventi dimensioni uguali o comunque multiple del modulo di cm. 70x100.

15. A seconda della loro dimensione gli impianti sono così ripartiti:

- a) tabelle monofacciali, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al lato più lungo della tabella ed al piano stradale di dimensioni cm. 70x100, 100x140 e 140x200;
- b) tabelle bifacciali, costituite da tabelle del tipo di cui alla precedente lettera a), supportate da strutture metalliche di adeguata sezione, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare la stabilità statica al manufatto;
- c) impianti grandi formati (poster), prevalentemente destinati ad affissioni di natura commerciale, la cui parte tabellare destinata all'affissione può raggiungere la dimensione massima di cm. 600x300 e deve essere delimitata perimetralmente da una cornice non superiore a cm.15 di altezza, realizzati con idoneo materiale resistente alle intemperie e sollecitazioni, che possono essere collocati in aderenza a pareti ovvero su palificazioni di sezione adeguata ad assicurarne la stabilità statica, in tal caso anche in posizione bifacciale;
- d) impianti particolari, realizzati in idoneo materiale, esclusivamente finalizzati alla sovrapposizione di manifesti.

15bis. Se previsto nel piano delle affissioni di cui al comma 5bis, è possibile inserire uno spazio pubblicitario gestito da ditta esterna, sopra allo spazio destinato alle pubbliche affissioni.

16. Le caratteristiche degli impianti destinati alle affissioni dirette sono stabilite in analogia a quelle indicate nel comma 15 del presente articolo, per gli impianti destinati alle pubbliche affissioni.

17. Gli impianti destinati alle affissioni dirette, sono forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente.

18. Per l'autorizzazione alla installazione degli impianti per affissioni dirette si osservano le procedure previste al Titolo I del presente regolamento relative agli impianti pubblicitari.

19. Per le modalità di installazione degli impianti per affissioni dirette, si osservano le disposizioni relative alla installazione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni.

20 La superficie totale massima da dedicarsi alle affissioni dirette è stabilita in mq. 270.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 45 Sanzioni Amministrative

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento che costituiscono infrazione al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 23, commi 11, 12 e 13, 13bis e 13quater del Codice della Strada, secondo le modalità di cui al Titolo VI del Codice stesso.
2. Per tutte le altre violazioni alle norme del presente regolamento, come anche delle disposizioni legislative riguardanti la effettuazione della pubblicità e delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti o alla effettuazione di particolari forme di pubblicità, si applicano le sanzioni di cui all'art. 24, del D.L.vo 507/93.
3. Dell'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, ne sarà data comunicazione all'Ufficio competente per le funzioni di cui all'art. 11 del D.L.vo 507/93.
4. Il termine per la rimozione di cui all'art. 24, comma 2, del D.L.vo 507/93, è fissato in 15 giorni, fatti salvi i casi di immediato pericolo per la sicurezza delle persone, per i quali il termine è stabilito dall'organo di vigilanza che accerta la violazione. L'interessato può in ogni caso, entro il termine previsto per l'esecuzione della rimozione, rivolgere istanza motivata all'Amministrazione Comunale per ottenere una proroga di tale termine: il Amministrazione Comunale decide con apposita ordinanza.

Art. 46 Norme Transitorie e Finali

1. I mezzi pubblicitari non di esercizio installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 2 anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, pena la decadenza della stessa.

1bis. *Abrogato*

1ter. *Abrogato*

3. In presenza di norme di legge che dispongono termini diversi devono essere applicati questi ultimi salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.

3bis. A decorrere dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 222/2016, per le sole insegne d'esercizio, si prevede l'ulteriore livello di semplificazione applicando alle istanze già presentate, la disciplina del silenzio assenso di cui all'art. 20 della L. 241/1990, nel caso siano rispettati i seguenti parametri:

- a. Se installate completamente in aderenza al fabbricato, che non sporgano dal muro più di 2 cm e che siano installate sopra i vani dell'esercizio ovvero lateralmente ad altezza massima pari a quella della porta di ingresso dell'esercizio.
- b. Se installate completamente in aderenza al fabbricato e se hanno le caratteristiche di cassonetto luminoso, che non sporgano dal muro più di 10 cm e che siano installate sopra l'ingresso dell'esercizio ad altezza minima di m. 2,20.
- c. Se a bandiera, che abbiano superficie massima pari a mq. 1 per lato, con un lato di lunghezza minima pari a 75 cm, con altezza minima dell'insegna dal suolo pari a m. 2,20 e con altezza massima pari a quella del piano terreno dell'edificio. Che siano poste almeno a m. 5 dalle intersezioni, dagli impianti semaforici e dai cartelli stradali di divieto, prescrizione e indicazione.
- d. Se luminose per luce propria, che abbiano luminosità costante e non intermittente e non contengano i colori rosso, arancione, giallo e verde.
- e. Se illuminate da faretti, che il fascio luminoso da questi generato sia costante e sia diretto solo sull'insegna.
- f. Che siano a messaggio pubblicitario fisso e non variabile.
- g. Che il messaggio pubblicitario riguardi unicamente le fattispecie di beni e servizi prodotti/offerti nella sede dell'attività.
- h. Che non siano installate nella Zona A di cui all'art. 4, né nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004.
- i. Che sia stata prodotta la documentazione completa di cui all'art. 8.

- 4bis. I termini per la formazione del silenzio assenso di cui al comma 3bis del presente articolo

decorrono dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 47 *Abrogato*

Art. 48 *Abrogato*